

**I vincoli.** Se si decade dalla definizione agevolata l'importo residuo non può più essere dilazionato

# Il 70% del debito va pagato entro il 2017

■ La strada della **rottamazione** resta molto stretta, sia sotto il profilo della durata della **dilazione** concessa, sia sotto l'aspetto del rigore della disciplina della **decadenza**. Sotto il primo punto di vista, l'allungamento delle scadenze a settembre 2018 si rivela molto al di sotto delle attese. Tanto più che il 70% del debito complessivo deve essere comunque pagato entro la fine dell'anno prossimo. Si sarebbe dovuto, invece, prevedere quantomeno una dilazione più ampia per i debiti di importo maggiore.

L'adesione va quindi valutata molto attentamente, poiché se si decade dalla definizione il debito residuo non può più essere dilazionato. L'unica eccezione è rappresentata dal caso in cui l'importo definito è contenuto in una cartella o avviso esecutivo o avviso di addebito notificato prima di 60 giorni dalla presentazione della domanda. Si pensi all'ipotesi in cui sia ritenuto sussistente il pericolo per la riscossione delle entrate erariali. In tale eventualità, l'affidamento del carico tributario può avvenire prima del termine ordinario.

Si decade dalla rottamazione se non si versa una qualsiasi delle rate, anche per un solo giorno di ritardo, o se il pagamento è insufficiente. Non trova applicazione neppure l'istituto del lieve inadempimento che tollera ritardi non superiori a sette giorni e omissioni non superiori al 3% del valore della rata. In questa eventualità, viene meno lo stralcio di sanzioni e interessi e Equitalia riprende le azioni esecutive sospese.

Ne consegue che chi ha dilazio-

ni molto ampie, pari a esempio a 6 o 10 anni, dovrà considerare bene la convenienza alla definizione agevolata. Va in proposito ricordato che le dilazioni ordinarie decadono con il mancato pagamento di 805 rate, a seconda della data di concessione della stessa. Inoltre, se si decade si può sempre essere riammessi versando l'importo delle quote scadute.

Anche in considerazione del rigore delle regole sulla decadenza della rottamazione è indispensabile chiarire con urgenza il momento in cui la sanatoria si intende perfezionata. Al momento di presentazione della domanda, infatti, il debitore non ha ancora certezza del costo della definizione. Soprattutto se ci sono giudizi pendenti il rischio dell'errore è consistente. L'entità del debito si conosce ufficialmente solo dopo la comunicazione di Equitalia. Deve pertanto essere dichiarato apertamente che il debitore può sempre ripensarci prima di pagare la prima rata.

Potrebbe essere utilmente valorizzata, a tal fine, la disposizione che sospende tutti i pagamenti in scadenza dal 1° gennaio 2017 sino al termine di versamento della prima rata. In questo modo, se il contribuente si accorge di non poter far fronte alle somme della sanatoria può riprendere il pagamento della dilazione originaria, senza che nel frattempo egli possa essere considerato moroso. Al contrario, una volta versata la prima o unica rata, per espressa previsione di legge, la rateazione pregressa decade irreversibilmente.

**L.L.o.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Lieve inadempimento

● Nella procedura di definizione agevolata delle cartelle non trova applicazione l'istituto del lieve inadempimento: si tratta di una regola che prevede la tolleranza per i ritardi non superiori a sette giorni e omissioni non superiori al 3% del valore della rata. A introdurre il «lieve inadempimento» è stato il decreto legislativo 159/2015. Secondo la circolare n. 17/E/2016 il lieve inadempimento ricorre ogni qualvolta ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle somme dovute non comportano per il contribuente la perdita dei benefici e quindi, a seconda dei casi, non precludono il perfezionamento degli istituti definitivi né determinano la decadenza dalla rateazione

